



Ufficio Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica

Centrali di committenza e schema di convenzione ANCI

FAQ

Aggiornamento al 5 febbraio 2015

Comune richiedente	Oggetto	Risposta	Professionista
Brusaterra.P@comune.thiene.vi.it	<p>Questo Comune sta stipulando un accordo con altri dieci Comuni per l'istituzione della C.U.C..</p> <p>E' prevista l'organizzazione di un ufficio unico presso il nostro ente, ufficio incardinato in uno dei settori del Comune, che fa capo al responsabile con qualifica dirigenziale del settore stesso.</p> <p>L'ufficio unico ha personale dedicato che lavora per la C.U.C. e gestirà le gare per tutti i comuni aderenti.</p> <p>Per ogni singola procedura sarà individuato un R.U.P. o Responsabile del Procedimento, con qualifica non dirigenziale, che sarà distaccato, se dipendente da ente diverso dal nostro,</p>	<p>Nello Schema di Convenzione proposto e in linea generale, anche l'acquisizione di beni e servizi in economia disciplinate dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006, rientrano nella competenza del Responsabile della CUC che si avvarrà dei RUP per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti dalla legge.</p> <p>In tal senso quindi deve intendersi attribuita al Responsabile della CUC anche la competenza in merito alla firma degli atti di gara, nonché per la procedura e per l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizi.</p> <p>Più precisamente, per gli affidamenti mediante procedure in economia (svolte in modo tradizionale, quindi senza l'ausilio di strumenti</p>	<p>BARBIERO LUCIDI</p>

	<p>presso l'ufficio unico della C.U.C.; tali dipendenti svolgono tutte le fasi specificate negli artt. 19 e 20 della convenzione da Voi proposta.</p> <p>In capo al dirigente responsabile della C.U.C. competono le funzioni e le responsabilità indicate all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relative alle fasi di gara e in ogni caso fino all'aggiudicazione provvisoria.</p> <p>Nel caso di procedure in economia mediante cottimo fiduciario, disciplinate dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, è possibile e corretto lasciare la competenza e la responsabilità di tutte le fasi e delle procedure di affidamento in capo al solo R.U.P. o Responsabile del Procedimento senza alcun intervento da parte del dirigente responsabile della C.U.C.?</p> <p>Tale soluzione, che sembra aderente alle modalità di svolgimento delle procedure degli acquisti in economia, avrebbe il pregio di evitare il concentrarsi di tutte le gare nella responsabilità di un unico dirigente.</p> <p>Ed ancora, a chi spetta la firma degli atti di gara, la responsabilità della procedura e l'adozione dell'atto finale di affidamento del lavoro/fornitura/servizio?</p>	<p>informatici, come mepa o piattaforme telematiche) di valore tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria la responsabilità della procedura è del responsabile della CUC.</p> <p>Per gli affidamenti di valore inferiore ai 40.000 euro:</p> <ol style="list-style-type: none">1) per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la responsabilità è in capo a Dirigenti/Responsabili di servizio del Comune (art. 23-ter, comma 3 della legge n. 114/2014);2) per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'acquisizione deve essere effettuata dalla CUC, potendo peraltro rimetterla ad uno dei RdP operanti nella stessa secondo lo schema operativo evidenziato nell'art. 10 (seconda opzione) dello schema di convenzione.	
--	---	--	--

segretario@san-daniele.it	<p>Il Comune di San Daniele del Friuli (abitanti 8.100) gestisce un centro anziani ,e relativamente ai servizi assistenziali ed infermieristici si rivolge a terzi non avendo personale in organico. I citati servizi non si trovano sul ME.PA. Pertanto, sin'ora si è provveduto ad appaltare gli stessi con le modalità di cui all'art.125 del codice dei contratti essendo gli importi d'appalto inferiori ad € 40.000,00. Attualmente non è stata costituita alcuna centrale unica di committenza per motivi diversi tra i 15 comuni dell'ambito territoriale in cui è inserito San daniele. Poiché i servizi di cui sopra scadono a fine del corrente mese, Le chiedo se è possibile, in attesa della costituzione della CUC, trovare una soluzione alternativa consenta al Comune la prosecuzione di questi servizi di vitale importanza per gli anziani.</p>	L'unica alternativa al mercato elettronico per i comuni non capoluogo di provincia è quella di aderire ad una unione dei comuni già esistente ovvero associarsi o ancora utilizzare gli uffici della provincia. Per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti non è nemmeno previsto di poter affidare in maniera autonoma i propri contratti pubblici per importi sotto i 40.000 euro.	FORTUNATO
---------------------------	---	--	-----------

<p>segretario@comunes antalfio.gov.it</p>	<p>Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro ?</p>	<p>Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none">- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;- dai comuni sotto i 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.	<p>OLIVIERI PENNESI</p>

<p>giuseppe.cespi@comune.monterotondo.rm.it</p>	<p>E' intenzione di questa Amministrazione ottemperare all'obbligo posto dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice mediante fruizione dei "servizi" del Consorzio Energia Veneto (del quale siamo soci da anni per l'acquisto vantaggioso di energia elettrica), piuttosto che ricorrere ad un "accordo consortile" riconducibile alla forma associativa ex art. 30 del TUEL. Altra possibilità esaminata era quella di aderire alla ASMEL CONSORTILE scrl, costituita quale Centrale di Committenza per i propri associati, possibilità subito scartata in ragione dell'elevato costo di adesione ad ASMEL (necessaria per fruire dei servizi di ASMEL CONSORTILE) pari a € 0,25 per abitante che per il nostro comune (oltre 40.000 abitanti) determina un impegno annuale di oltre 10.000 euro oltre alle commissioni che deve pagare l'aggiudicatario per i servizi di centrale di committenza.</p> <p>Il CEV ha recentemente (luglio 2014) modificato il proprio statuto prevedendo espressamente che, oltre ad acquistare in modo centralizzato energia per i propri soci, possa svolgere <u>"funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i soci consorziati che lo richiedono"</u>.</p> <p>E' pertanto un "consorzio di servizi" (non di</p>	<p>Dalle informazioni (succinte) acquisite direttamente attraverso web risulterebbe che il Consorzio Energia Veneto sia costituito anche da altri soggetti oltre che dalle amministrazioni comunali. Pertanto non sembrerebbe configurarsi come CUC con le caratteristiche individuate dalla Legge. Si ricorda inoltre che la semplice implementazione dello Statuto non comporta automaticamente lo svolgimento di funzioni diverse da quelle originariamente previste e che sono state alla base dell'adesione dell'amministrazione comunale al Consorzio medesimo.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	---	---	---------------

	<p>funzioni, come noto aboliti) ed a mio avviso non ci sono dubbi sulle funzioni statutarie di Centrale di Committenza a favore dei propri soci.</p> <p>Non è dubbio inoltre, sempre a mio avviso, che la partecipazione dell'Ente al CEV sia riconducibile alla forma associativa prevista dall'art. 31 del TUEL.</p> <p>Secondo Lei può ritenersi_ soddisfatto, nel caso di ricorso alle funzioni di Centrale di Committenza del CEV da parte dell'Ente, il modello organizzativo-aggregativo dell'"accordo consortile" (in senso atecnico, pur se riconducibile all'accordo ex art. 30 TUEL), previsto dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice?</p> <p>Personalmente ho molti dubbi al riguardo, posto che il comma 3-bis prefigura modelli organizzativi ben definiti che non sembrerebbero comprendere quello infra citato.</p>		
--	--	--	--

<p>cuc@comune.albisola-superiore.sv.it</p>	<p>Abbiamo fatto accordo consortile art. 30 del TUEL tra tre comuni il Comune di Albisola Superiore è Ente Capofila</p> <p>Abbiamo iscritto il responsabile dell'Ufficio gare costituito presso l'Ente Capofila operante come CUC</p> <p>Dobbiamo iscriverci all'AUSA come associazione consortile priva di personalità e poi i vari rup si profilano con il codice AUSA</p> <p>Rilasciato da ANAC?</p>	<p>1) Al fine di adempiere correttamente all'iscrizione della nuova stazione appaltante nella nuova AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> · designare il Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA), · far sì che quest'ultimo si profili correttamente ai servizi dell'Autorità, · iscrivere quale nuova stazione appaltante l'associazione consortile in quanto tale, ancorché priva di codice fiscale, · definire uno o più centri di costo in base alla configurazione organizzativa prevista , · associare a quest'ultima (la nuova SA) le stazioni appaltanti di cui essa si compone (i tre comuni da voi indicati), · fornire indicazioni ai RUP per la successiva associazione tenendo presente che i nuovi profili associabili alla CUC saranno compatibili con i profili preesistenti riconducibili ad altra amministrazione ed in capo allo stesso RUP, · nella definizione di nuove gare, il RUP ricondurrà l'acquisizione dei CIG ora verso la stazione appaltante CUC ora verso le altre stazioni appaltanti a cui egli dovesse risultare correttamente associato. 	<p>I° risposta fornita dall'ANAC</p> <p>Michele TRITTO</p>
--	---	--	--

		<p>2) Il percorso per procedere alla Profilazione RASA</p> <p>Premesso che per poter accedere all'AUSA occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione Utentib. Richiedere il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla <u>pagina di creazione profili</u>c. Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel <u>Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti</u>d. <u>Accedere al servizio</u> <p>Per procedere alla profilazione è necessario andare sul sito dell'ANAC e selezionare Servizi, sulla destra della pagina cliccare su VAI ALLA REGISTRAZIONE E GESTIONE DEI PROFILI</p> <p>Sulla nuova pagina, sempre a destra, in REGISTRAZIONE E PROFILAZIONE UTENTI se <u>non si è ancora registrati</u> cliccare su REGISTRAZIONE, se, invece, si è già registrati cliccare su GESTIONE PROFILI</p> <p>Seguire le istruzioni per la registrazione del</p>	<p>II° Risposta fornita dal Comune di Livorno</p> <p>GIACONI</p>
--	--	--	--

		<p>soggetto inserendo user name e password quindi cliccare su CREA PROFILO.</p> <p>Tra le tipologie del soggetto rappresentato selezionare la tipologia “AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE” e poi il ruolo “RASA”</p> <p>quindi cliccare AVANTI</p> <p>arriverete ad una maschera relativa al SOGGETTO RAPPRESENTATO dove troverete due opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Amministrazione in possesso di Codice Fiscale <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none">- Associazione, Unioni o Consorzi privi di personalità giuridica <p>cliccare l’opzione prescelta</p> <p>per i soggetti privi di personalità giuridica può essere fatta la ricerca anziché per CF per Denominazione l’utente ha la possibilità di inserire una nuova Amministrazione poi cliccare sempre il tasto AVANTI</p> <p>A questo punto apparirà la dicitura: <i>Procedura di richiesta del nuovo profilo completata con successo. Il profilo richiesto è soggetto a validazione tramite Backoffice</i></p> <p>tornando alla home del sistema sarà possibile vedere il nuovo Profilo RASA nella lista dei profili in “attivazione”</p> <p>Il profilo non sarà immediatamente operativo, l’attivazione avverrà successivamente</p>	
--	--	---	--

		<p>all'approvazione mediante messaggio di posta certificata con il seguente testo Si comunica che questa Autorit&agrave; ha abilitato il profilo di RASA, associato alla Sua utenza, per la Stazione Appaltante COMUNE DI LIVORNO Si ricorda che il RASA &egrave; tenuto a verificare e aggiornare le informazioni presenti in AUSA relative alla Stazione Appaltante di propria competenza etc. etc.</p>	
--	--	---	--

<p>cuc@comune.albisola-superiore.sv.it</p>	<p>Che differenza c'è operativamente e giuridicamente tra la definizione di UFFICIO COMUNE e ENTE CAPOFILA presente nella stesura della convenzione ANCI?</p> <p>E come ci si comporta in merito alla registrazione presso ANAC ovvero l'ufficio Comune va profilato come centro di costo della CUC (soggetto AUSA) e i singoli RUP si profilano con RUP della CUC?</p> <p>Nel caso di ENTE CAPOFILA si mantiene l'iscrizione AUSA delle stesso e i singoli RUP dei comuni associati si profilano come?</p>	<p>La distinzione è riferita ai due modelli organizzativi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000. L'Ufficio comune è l'articolazione organizzativa, costituita presso uno degli enti associati e sostenuta con risorse umane e strumentali dagli altri, deputata ad operare come Centrale unica di committenza. L'Ufficio comune si configura quindi come la CUC. Nel caso di ente capofila, lo stesso è delegato ad operare dagli altri enti associati in loro nome e, pertanto, svolge il ruolo di Centrale Unica di committenza. Nel caso dell'Ufficio comune, la SA iscritta all'AUSA come CUC è il Comune presso il quale l'ufficio è costituito. Nel caso dell'ente capofila, questo è la SA iscritta all'AUSA come CUC. In entrambe i casi, il personale degli altri Comuni operante presso l'Ufficio comune o presso l'ente capofila in base alla convenzione è profilabile come RUP in qualità di RUP operante nella CUC con il codice AUSA rilasciato dall'ANAC.</p>	<p>BARBIERO</p>
---	--	--	-----------------

torricella.l@cmf.c.it	<p>In merito allo schema di convenzione per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza pubblicato sul sito ANCI ed in relazione alle modifiche apportate al comma 3 bis dell'art. 33 del D.lgs 163/06 modificato dall'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114, con la presente si formula il seguente quesito:</p> <p>Nel caso disciplinato dall'art. 10 dello Schema di convenzione (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) si chiede se il Responsabile del procedimento comunale, individuato come operante presso la Centrale unica di committenza, debba acquisire, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il Codice identificativo di gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale o mediante il profilo della Centrale di Committenza?</p>	<p>Il quesito sottoposto riguarda la fase dello svolgimento della procedura per l'acquisizione del bene, del servizio o dei lavori e riguarda il ruolo del Responsabile del Procedimento nominato dal Comune associato al quale compete l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) mediante il proprio profilo comunale, come peraltro specificato dal comma 5 punto b.1.) dell'art. 19 dello schema di convenzione.</p>	LUCIDI
--	---	---	--------

<p>segretario@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it</p>	<p>I Comuni facenti parte della Comunità Collinare del Friuli in provincia di Udine, intendono costituire una centrale unica di committenza.</p> <p>Ciò premesso sono sorti dubbi circa la esatta individuazione della forma della costituenda struttura.</p> <p>Il sottoscritto ritiene che la CUC non abbia personalità giuridica, ma costituisca semplicemente un modello organizzativo; pertanto l'attività svolta dalla CUC deve necessariamente essere imputata al Comune nei confronti del quale si opera. Da ciò deriva che la legittimazione attiva e passiva in giudizio in ipotesi di contenzioso rimane esclusivamente in capo al comune committente che resta stazione appaltante, ossia all'Ente nel cui interesse è stata esperita la procedura concorsuale.</p>	<p>Al punto 4 dell'articolo 2 dello Schema di Convenzione è specificato che la <i>"struttura organizzativa istituita dal Comune di.....per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza <u>non ha soggettività giuridica</u>...."</i> Pertanto la gestione di eventuali contenziosi rimangono in capo al singolo Comune salvo il necessario scambio di informazione tra Comune e Ufficio Comune / Ente capofila (Centrale di Committenza)</p> <p>Vedi anche art. 15 dello schema di convenzione</p>	<p>LUCIDI</p>
---	---	--	---------------

<p>carmenpastore@yahoo.it</p> <p>Comune di Castelgrande</p>	<p>Questo Ente intende costituire la CUC ricorrendo alla forma dell'Ufficio comunale di cui all'art. 30 del D.L.vo 267/2000 con conseguente distacco, o simile istituto, del personale presso l'Ente capofila, sede dell'Ufficio medesimo.</p> <p>Allo scopo, utilissimo ausilio ai provvedimenti da porre in essere è lo schema di convenzione proposto da ANCI.</p> <p>Si ritiene che il distacco non implichi necessariamente che l'attività del personale incaricato debba essere svolta presso il Comune capofila, potendo essa essere espletata presso l'Ente di appartenenza almeno per procedure sino ad un certo valore, fermo restando che si opererebbe nel contesto dell'Ufficio Comunale e che, pertanto, anche gli atti adottati rientrerebbero nelle determinazioni dello stesso (art. 16 c. 5 schema di comunicazione).</p> <p>Si domanda se detta interpretazione può considerarsi corretta</p>	<p>Il Quesito proposto riguarda le modalità organizzative di funzionamento dell'Ufficio Comunale che opera come Centrale di Committenza. Pertanto attraverso l'atto di convenzionamento potranno essere disciplinati gli aspetti organizzativi tra cui quelli relativi alla collocazione del personale in considerazione comunque delle prioritarie esigenze sottese alla centralizzazione delle attività di approvvigionamento (risparmi di spesa) e in coerenza con l'esigenza di snellimento e semplificazione delle attività.</p> <p>Si riporta di seguito il comma 3 dell'art. 17 dello Schema di Convenzione: [in caso di organizzazione con Ufficio comune]</p> <p>3. I singoli Comuni associati distaccano presso l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 o definiscono una differente soluzione, coerente con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, per mettere a disposizione dello stesso Ufficio comune tali soggetti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

<p>Dott. Emilio Ferrante Segretario generale comuni di Olgiate Comasco e San Fermo Della Battaglia segretario@comune.olgiate-comasco.co.it</p>	<p>Nella guida alla predisposizione delle convenzioni in oggetto, (punto 3, ultimo capoverso) è evidenziato che sussistono diversi ambiti di non applicabilità delle disposizioni in materia di acquisizione di Cig . Potete cortesemente indicare quali sono e a quali normative fare riferimento</p>	<p>Alla codifica Cup-Cig sfuggono, oltreché i contratti non classificabili quali appalti pubblici secondo le linee interpretative di cui alla determinazione Avcp n.10/10, i pagamenti che le Pa effettuano con lo strumento della cassa economale.</p> <p>Per un approfondimento circa la non applicabilità delle disposizioni in materia di tracciabilità (e quindi di CIG) si rimanda alla citata Determinazione AVCP n. 10 del 2010 e alle FAQ pubblicate a Novembre 2011</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	---	---------------

<p>Dott.ssa Francesca Garbati Responsabile dei Servizi finanziari Comune di Seravezza francesca.garbati@comune.seravezza.lucca.it</p>	<p>Buongiorno, questo Comune non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 abitanti avrebbe intenzione di aderire a START per gestire acquisizione di lavori, beni e servizi, direttamente senza aderire a nessun modello aggregativo (unione, convenzione...).</p> <p>La Regione Toscana con Delibera di dicembre 2014 si è riconosciuta come soggetto aggregatore : sembrerebbe pertanto legittimo ai sensi dell'art 33 c 3bis DLgs. n. 163/2006 procedere autonomamente senza limiti di soglia per l'acquisizione di beni o servizi mediante gli strumenti messi a disposizione da Consip o da START. Il dubbio che abbiamo in particolare è per i lavori pubblici, visto che la norma parla della possibilità di agire in deroga solo per le forniture e servizi: per i lavori pubblici dal 01/07/2015 a normativa vigente non sarà sufficiente passare da START ma occorrerà comunque individuare una centrale unica di committenza ?</p> <p>Si chiede un aiuto interpretativo</p>	<p>L'art. 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, stabilisce che i soggetti aggregatori sono uno tra i possibili modelli di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui devono avvalersi i comuni non capoluogo di provincia secondo i termini di applicazione indicati dall'art. 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>Pertanto si ritiene che anche per i lavori si può ricorrere, a partire dal 1/7/2015, al Soggetto Aggregatore costituito dalla Regione Toscana.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	---	---------------

<p>segretario@comune.valledoria.ss.it</p> <p>segretario comunale Stella Serra</p>	<p>Sono un segretario comunale lavoro nella Regione Sardegna (a Statuto speciale). I Comuni dove lavoro ed altri Comuni limitrofi (tutti al di sotto dei 10.000 abitanti) non fanno parte di Unione di Comuni . Si stava ipotizzando di costituire una Stazione Unica Appaltante con funzioni di centrale di acquisto attraverso accordo convenzionale ex art. 30 D.L.gs. n° 267/2000; Per il funzionamento è necessario iscriversi quale soggetto aggregatore di cui al DPCM 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U. 20.01.2015) con i requisiti ivi previsti (200.000.000 nel triennio cumulativi di tutti i Comuni aderenti alla convenzione)?</p>	<p>L'art. 9, comma 2, primo periodo del decreto-legge n. 66 del 2014, prevede che i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo art. 9 del predetto decreto-legge n. 66 del 2014 (CONSIP E REGIONI) , che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiedono all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori.</p> <p>Possono, quindi, chiedere l'iscrizione come soggetto aggregatore le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. Il triennio di riferimento è 2011-2012-2013.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

<p>comunedicastellalto2@virgilio.it L'UFFICIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI LL.PP. E MANUTENTIVO: Luigi Pallitti</p>	<p>Le porgo i seguenti quesiti in ordine all'applicazione dell'art 33 del D.Lgs 163/2006 "lavori, servizi e forniture centralizzati", premettendo che, il Comune di Castellalto di oltre 7.500 abitanti, appartiene all'Unione dei Comuni:</p> <p>1) Abbiamo avviato la procedura di indagine di mercato, tramite Broker, per l'affidamento, a compagnie di Assicurazione, della copertura del rischio RCT / RCO dell'Ente, nel mese di dicembre 2014, ed avendo ricevuto l'esito dell'indagine di mercato in data 8.1.2015, tale procedura, secondo Lei, è soggetta alla competenza della CUC non avendo generato il CIG entro il 31.12.2014?</p> <p>2) Abbiamo approvato un progetto preliminare per la riparazione dei due edifici scolastici. Nel quadro economico dell'opera sono previste spese per l'esecuzione, da parte di ditte specializzate, di indagini sulle caratteristiche dei materiali esistenti. L'affidamento di tali indagini vanno assoggettate alla competenza della CUC, quali servizi tecnici o in quanto riferiti ed inseriti nel Quadro Economico dell'Opera Pubblica sono fino al 30.06.2015 di competenza esclusiva del Comune?</p> <p>3) Le proroghe di acquisti di beni e servizi, in attesa di nuova procedura di gara (anche eventualmente sul MEPA) effettuati entro il 31.12.2015 possono essere gestite con lo stesso CIG generato per il contratto principale ovvero bisogna generare un nuovo CIG e pertanto assoggettarle alla competenza della CUC?</p>	<p>1) Poiché la disposizione sulla centralizzazione di beni e servizi è entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 ed il CIG non è stato generato precedentemente a tale data si ritiene che la procedura debba essere assoggettata alla costituzione di una CUC</p> <p>2) I rilievi e le indagini specialistiche (come quelle relative alle caratteristiche dei materiali esistenti) essendo propedeutiche alla progettazione definitiva, devono intendersi affidamento di servizi a tutti gli effetti e come tali assoggettati alla competenza della CUC.</p> <p>3) Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario.</p>	<p>LUCIDI - OLIVIERI</p>
---	---	---	--------------------------

<p>sindaco@comune.ra polla.pz.it Il Sindaco Michele SONNESSA</p>	<p>Con riferimento allo schema di convenzione predisposto da codesta associazione le sarei grato se ci precisasse il numero minimo di abitanti che la composizione dei Comuni dovrebbe avere</p>	<p>Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di “aggregare” e “razionalizzare la spesa” attraverso economia di scala. Pertanto al momento non ci risulta, a tal riguardo, un’interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	--	--	-----------------

<p>maricaccamo@gmail.com Comune di Rodì Milici</p>	<p>Gentilissimi scrivo per conto del Comune di Rodì Milici facente parte dell'Unione dei Comuni Valle del Patrì, avendo istituito una CUC non ci è chiaro come operare per acquisizione di beni servizi e forniture ad affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00.</p> <p>preciso quanto segue: abbiamo già fatto il profilo RASA presso ANAC per richiedere il CIG come CUC. ma ogni acquisizione di fornitura può il RUP del Comune procedere all'affidamento diretto utilizzando il CIG della Centrale Unica di committenza.</p>	<p>Il Comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisti diretti di importo inferiore a 40.000 € deve ricorrere alla CUC utilizzando il CIG attribuito a quest'ultima mentre se la popolazione è superiore a 10.000 può procedere direttamente utilizzando la CIG attribuita al Comune</p> <p>Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione ANCI/IFEL:</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)</p> <p>1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.</p> <p>2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacenti mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.</p>	<p>LUCIDI</p>
--	---	---	---------------

		<p>3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.</p> <p>4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.</p>	
--	--	---	--

<p>Giuseppe Sozzi sono vicesindaco del Comune di Brembio (LO) 3319967229</p>	<p>Dipartimento Istruzione di Anci Lombardia e Presidente dell'Associazione Comuni Lodigiani affiliati statutariamente ad Anci Lombardia. In questi giorni, molti colleghi rivolgono all'Associazione quesiti circa la possibilità, stante l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 del nuovo art. 33 bis del "codice", di poter acquisire beni e servizi e dal 1 luglio 2015 lavori attraverso il mercato elettronico della Consip o della centrale regionale lombarda Sintel senza utilizzare la CUC (centrale Unica di Committenza) in particolare ci chiedono se non ci sono problemi nel conseguire presso l'ANAC il CIG o per i lavori il CUP. In sostanza le domande sono queste: per i Comuni non capoluogo di provincia è possibile oggi acquisire in autonomia beni e servizi ricorrendo al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni senza utilizzare le CUC ? esiste ancora la possibilità per i Comuni sopra i 10.000 abitanti di acquisire beni e servizi sino all'importo di €. 40.000 attraverso le procedure delle acquisizioni in economia (ex-art. 125 e 125 bis del d.lgs 163/2006) ?</p>	<p>Tra le diverse modalità di acquisizione di beni e servizi la norma (riformulato art. 33 comma 3-bis del codice dei contratti pubblici) prevede che i comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. I comuni sopra i 10.000 abitanti possono continuare ad acquisire autonomamente beni e servizi per importi inferiore a 40.000.</p> <p>-</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	---	---	-----------------

	<p>del'Unione, e della struttura organica dell'Unione, è possibile individuare uno o piu' responsabili della C.U.C. ovvero preposti ai singoli servizi o settori di acquisto beni, servizi e lavori ?</p> <p>2) tenuto conto che all'art. 33 comma 3 bis del Codice dei Contratti è scritto: " <i>I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori beni e servizi nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art.32 del TU EE.LL.</i>". Il dubbio è: <i>sussistendo</i> la C.U.C. puo' un Responsabile di un servizio attribuito in capo all'Unione, per esempio pur essendoci i responsabili dei procedimenti C.U.C. il responsabile della funzione Edilizia Scolastica puo' acquistare i banchi della scuola senza avvalersi della C.U.C. ? data la modifica del suddetto comma che ha introdotto la dizione " <i>nell'ambito delle Unioni dei Comuni</i>" ?</p> <p>3) Nell'ambito dell'Unione, per quanto concerne invece le coperture assicurative, tenuto conto che il patrimonio (strade comunali, edifici scolastici, ect.) restano di proprietà dei singoli comuni in Unione, è opportuno che le polizze assicurative per la tutela dei rischi siano ancora in capo ai singoli comuni oppure in capo direttamente all'Unione?</p> <p>Ovvero, avendo trasferite all'Unione di Comuni tutte le funzioni fondamentali, non si vorrebbe che il comune stipulasse la polizza assicurativa di copertura, e che poi la compagnia assicurativa, verificando che il comune non è piu' titolare diretto della funzione fondamentale non risarcisse gli eventuali danni. Come si potrebbe</p>	funzioni.	
--	--	-----------	--

	procedere?		
COMUNE di CROGNALETO sindaco@comunedicrognaleto.it <i>Giuseppe D'Alonzo</i>	<p>La CUC nei piccoli comuni, sembrerebbe in deroga per le realtà ricomprese nelle aree sisma L'Aquila 2009, come da relativo DL! Ma la norma è valida per tutte le attività o solo per le attività rilegate al sisma?</p>	<p>L'obbligo di aggregazione /SUA/ soggetti aggregatoti non vale per i Comuni compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2012. Quando sarà concluso il periodo (completamento ricostruzione/chiusura fase successiva a quella emergenziale), dovranno assoggettarsi all'obbligo.</p>	BARBIERO
comuneviticuso@libero.it Sindaco	<p>Si chiede di chiarire se per la stipula della convenzione tra comuni vi è un limite minimo di abitanti a cui fare riferimento.</p>	<p>Per la centralizzazione di acquisti la norma non specifica il limite numerico di abitanti per le aggregazioni dei Comuni. Pertanto si ritiene che possono unirsi anche solamente due comuni senza alcun limite numerico di abitanti. La ratio della norma è di "aggregare" e "razionalizzare la spesa" e quindi al momento non ci risulta, a tal riguardo, un'interpretazione restrittiva sul limite numerico di abitanti che deve avere il comune e sul limite minimo di enti che devono aggregarsi.</p>	OLIVIERI

<p>tecnico@comune.san-giovanniilarione.vr.it</p>	<p>Con riferimento alla recente trasmissione della guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata di funzioni relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi (art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006) si propone il seguente quesito al fine della corretta applicazione della norma:</p> <p>Il Segretario Comunale sostiene che al fine di risolvere le problematiche derivanti dall'entrata in vigore della L. 114/2014 il Comune di San Giovanni Ilarione possa istituire una Centrale Unica di Committenza con altri due Comuni mediante stipula di apposita convenzione che all'Art. 1 riporta quanto segue</p> <p>1.La presente convenzione redatta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ha ad oggetto la costituzione della centrale unica di committenza tra i tre comuni in attuazione della disciplina dettata dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006.</p> <p>2.L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure di gara (aperta, ristretta, negoziata a cottimo con esclusione degli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00 e delle acquisizioni in economia). Restano, altresì, esclusi gli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'art. 26 della L. 488/1999, e il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art.</p>	<p>Si ritiene che la formulazione dell'articolo 1 è coerente con lo spirito della norma. Tuttavia si fa presente che con l'entrata in vigore del riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici i Comuni non capoluogo di provincia, per le acquisizioni di beni e servizi devono ricorrere alle forme di aggregazione previste dalla norma. Gli affidamenti in autonomia, sotto i 40.000, possono essere effettuati singolarmente, esclusivamente dai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.</p>	<p>OLIVIERI</p>
--	--	---	-----------------

	<p>328 del D.P.R. 207/2010.</p> <p>Allo scrivente ufficio sorgono dubbi sull'applicabilità di tale articolo della Convenzione, che prevede procedure autonome dei singoli comuni per gli affidamenti diretti fino ad € 40.000,00.</p>		
<p>finanziaria@com-montereale-valcellina.regione.fv.g.it</p>	<p>in relazione alla vostra nota dal titolo "Guida alla predisposizione di convenzioni per la gestione in forma associata, tra Comuni non capoluogo, di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, ben e servizi (art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006)", Le chiedo conferma se gli acquisti sul ME.PA rientrano tra gli strumenti alternativi su cui può fare affidamento il comune in attesa di entrare in unione o di convenzionarsi.</p>	<p>Si, gli acquisti sul mepa e consip rientrano tra gli strumenti alternativi offerti dalla norma.</p>	<p>OLIVIERI</p>

<p>Luigi Addeo Segretario Generale</p>	<p>La pubblicazione del decreto presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 2014 sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio u.s. sta creando notevoli perplessità tra gli operatori degli Enti Locali: i Comuni o le Unioni di Comuni che, attraverso apposite convenzioni, hanno costituito delle centrali di committenza, possono operare in quanto tali oppure devono ottenere (cosa praticamente impossibile) l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori?</p> <p>A mio avviso, e per il dato testuale della norma (...i soggetti diversi...che svolgono attività di centrale di committenza...richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori),e per una sua lettura logico sistematica (ma come ,i Comuni che fino a pochi giorni fa potevano indire e gestire gare di qualsiasi tipo ed importo ,per il fatto di convenzionarsi tra loro non sarebbero più in grado di farlo?) si tratta di due istituti diversi, con finalità diverse: le centrali di committenza tra Comuni continuano a funzionare nell'ambito definito dalle apposite convenzioni; quelle che, avendone i requisiti (e non credo che ce ne siano),intendono iscriversi all'elenco dei soggetti aggregatori (per usufruire di eventuali contributi),fungendo da centrali di committenza per svariati enti pubblici, possono farlo a propria discrezione.</p> <p>E' corretta una simile interpretazione della norma? E' auspicabile un primo e sollecito chiarimento da parte dell'ANCI,in attesa di precisazioni da parte ministeriale.</p>	<p>I soggetti aggregatori di cui parla il riformulato articolo 33 comma 3-bis del codice dei contratti rappresentano solo un' alternativa offerta dalla norma di aggregazione. I comuni non capoluogo di provincia, pertanto, possono usufruire di altre modalità di aggregazione previste nella norma, anche perché il dpcm sui requisiti di iscrizione, quali soggetti aggregatori, prevede requisiti quantitativi molto stringenti. Pertanto i comuni che hanno costituito centrali di committenza attraverso convenzioni possono tranquillamente operare in base al disposto normativo</p>	<p>OLIVIERI</p>

<p>segr.com.servigliano@provincia.fm.it</p>	<p>Nelle slide pubblicate sul sito dell'ANCI si rileva che l'accordo può prevedere che i dipendenti/funzionari dei singoli enti aderenti, individuati come RUP/Rdp possano procedere ad acquisti (es. affidamenti diretti) in nome e per conto dell'Ufficio Comune -Centrale di committenza.</p> <p>Tale possibilità è prevista nella convenzione predisposta dall'ANCI? Se si mi può indicare gli articoli. Se no avete predisposto degli articoli appositi? Se si me li può inviare.</p>	<p>Si riporta di seguito l'art. 10 dello Schema di Convenzione Anci:</p> <p>Art. 10 (Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)</p> <p>1. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, non possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.</p> <p>2. I singoli Comuni associati alla convenzione, aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per far fronte a fabbisogni relativi a servizi, forniture di beni o lavori di valore inferiore a 40.000 euro soddisfacibili mediante affidamenti con procedure tradizionali, operano attraverso l'ente capofila / l'Ufficio comune individuato come Centrale unica di committenza.</p> <p>3. Al fine di ottimizzare la soddisfazione dei fabbisogni di cui al precedente comma 2, le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del / facendo riferimento al Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla convenzione che necessita dell'acquisto ai sensi degli articoli 17 e 19 della presente convenzione.</p>	<p>LUCIDI</p>
---	--	--	---------------

		<p>4. Gli atti adottati dal Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza in base al precedente comma 3 sono gestiti e registrati nel sistema informatico di gestione degli atti della Centrale Unica di committenza previsto dall'art. 4, comma 5 della presente convenzione.</p>	
--	--	--	--

<p>segretario@comunes antalfio.gov.it</p>	<p>Pongo un quesito relativo all'operatività di una centrale unica di committenza nella forma della convenzione tra comuni. Nel caso che mi interessa la convenzione tra comuni supera la soglia dei diecimila abitanti. Sarebbe possibile ipotizzare l'operatività della deroga relativa al ricorso a procedure tradizionali per gli affidamenti entro i 40.000 euro ?</p>	<p>Il fatto che anche solo due comuni sottoscrivano una convenzione per la costituzione di una CUC, ottemperando in tal modo a quanto dispone il riformulato art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici, consente loro di poter acquisire beni e servizi ricorrendo alle procedure tradizionali di affidamento, fatti salvi gli obblighi previsti dalla norma di ricorrere a Consip e Mepa. Il limite dei 40.000 euro è fissato per distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none">- i comuni sopra i 10.000 abitanti che autonomamente (senza ricorrere alla CUC) possono acquisire beni, servizi e lavori sotto tale importo;- dai comuni fino a 10.000 abitanti che autonomamente non possono fare acquisizioni di beni, servizi e lavori senza ricorrere alle forme di aggregazione stabilite dall'art. 33 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici.	<p>OLIVIERI PENNESI</p>
---	---	---	-----------------------------

direttoregenerale@cmcastelli.it	Può un comune facente parte di una Comunità Montana (unione di comuni ex art. 27 del T.U) non aderire alla CUC della stessa e fare una convenzione con altri comuni esterni alla comunità stessa?	Come è noto, la competenza in materia di Comunità Montane è della Regione che ne individua gli ambiti. Le comunità montane, peraltro, esercitano funzioni proprie e funzioni conferite nonché provvedono all'esercizio associato delle funzioni comunali . Si ritiene pertanto che il Comune che fa parte di una Comunità Montana è tenuto ad avvalersi della CUC della stessa.	LUCIDI
---------------------------------	---	---	--------